

Codice DB1107

D.D. 29 dicembre 2010, n. 1672

Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del PSR 2007/13 - Misura 124 Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" - bando 2010 - approvazione della graduatoria relativa all'assegnazione del Punteggio di merito e individuazione di undici domande di aiuto ammissibili a finanziamento previa rimodulazione delle proposte progettuali presentate

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 277 del 21.10.2005) e s.m.i.;

visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GUCE L 209 dell'11.8.2005) e s.m.i.;

visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GUCE L 210 del 31.7.2006) e s.m.i.;

visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 368 del 23.12.2006) e s.m.i.;

visti i regolamenti (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, n. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009, che modificano i Regg. n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e n. 1974/2006 e della Commissione del 15 dicembre 2006 nell'ambito della valutazione dello stato di salute della Politica Agricola Comune noto come "Health Check";

considerate le modifiche agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) approvate con decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009 (Nuove sfide dell'Heath Check);

visto il Piano Strategico Nazionale (PSN) 2007-2013 per lo sviluppo rurale, predisposto ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 1698/2005, nella versione finale del 21 dicembre 2006, ricevuto dalla Commissione Europea con nota n. 624 dell' 11 gennaio 2007 e s.m.i.;

vista la delibera del Consiglio regionale n. 94-43541 del 21/12/2006 di approvazione del "Documento di programmazione strategico-operativa (D.P.S.O) che definisce gli obiettivi generali per un'efficace programmazione e utilizzazione di tutti gli strumenti finanziari disponibili;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 2 aprile 2007 "Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Adozione della proposta e invio alla Commissione Europea", con ricevibilità comunicata il 10 maggio 2007 dalla Commissione Europea;

vista la nuova proposta di PSR 2007-2013, predisposta a seguito delle osservazioni formulate durante il negoziato informale da parte della Commissione Europea e riadottata dalla Giunta

Regionale con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007, per il parere del Comitato Sviluppo Rurale di cui all'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

vista la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 (identificativo del Programma CCI2007IT06RPO009) che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte, per una spesa pubblica di Euro 896.590.909, nonché la relativa partecipazione del FEASR – nella misura di Euro 394.500.000 – a cofinanziamento del suddetto Programma;

viste le "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi" inviate approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 18.11.2010, in attuazione dell'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzo dei fondi relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili;

vista la Misura 124, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte intitolata " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare " rivolta ad aumentare il livello di integrazione tra i produttori primari e tra i diversi operatori della filiera attraverso la creazione di forme organizzate di cooperazione finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

vista la nuova versione del PSR 2007-2013 del Piemonte, integrata con le modifiche dell'Health Check, approvata dal Comitato di sviluppo rurale della Commissione europea in data 15 dicembre 2009

considerato che la Misura 124, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte intende:

- migliorare, attraverso un approccio innovativo, la qualità della produzione e la competitività del settore agro-alimentare;
- favorire la creazione di una cultura della programmazione integrata tra soggetti che, a vario titolo, possono contribuire allo sviluppo dell'innovazione in un'ottica di filiera;
- accrescere la capacità relazionale e l'integrazione degli operatori di una stessa filiera;
- alimentare la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese;
- incrementare la capacità di espressione dei bisogni innovativi delle imprese con particolare attenzione all'incremento della capacità di commercializzazione anche su nuovi mercati;
- agevolare l'innovazione e l'accesso alla ricerca e sviluppo ;
- ottenere il brevetto di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- aumentare la remunerazione della materia prima ai produttori di base.

dato atto che la scheda della Misura 124 Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013:

- delinea le modalità di attuazione e i soggetti che possono accedere agli aiuti previsti;
- definisce le condizioni generali di ammissibilità e i requisiti necessari, le spese ammissibili, il tipo di sostegno e l'intensità massima di aiuto;

visti i criteri di selezione presentati al Comitato di Sorveglianza per la consultazione in data 12-12-2008 per la Misura 124, Azione 1 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare ";

viste le proposte di modifica alle intensità massime di aiuto notificate alla Commissione Europea in data 17-6-2010;

visto il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del P.S.R. sopraccitato, che prevede per il periodo 2007–2013 la disponibilità finanziaria complessiva in termini di spesa pubblica per la Misura 124, Azione 1 di 9.229.935,00 euro, di cui 2.729.935,00 euro per le sfide Health Check, di cui il 44% a carico del FEASR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67-13251 dell'8 febbraio 2010 che approva le disposizioni attuative della Misura 124, Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" e domanda alla Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo la predisposizione e l'apertura dei bandi e l'adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione delle azioni previste;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 323 del 24/03/2010 e s.m.i. con cui si apre il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sulla Misura 124 Azione 1 'Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare';

Considerato che il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sulla Misura 124 Azione 1 si è chiuso il 15 luglio e che il termine ultimo per la conclusione dell'istruttoria e l'ammissione a finanziamento delle domande ammissibili è fissato, dalla DGR 64-700 del 27/09/2010, a 180 giorni dalla chiusura del bando;

rilevato che, con le DD n. 1108 del 13/10/2010, n. 1229 del 4/11/2010 e n. 1230 del 4/11/2010, sono state dichiarate ricevibili e sono dunque sottoposte alla valutazione per l'ammissione al finanziamento, ventinove domande di aiuto.

Visto l'allegato A della DD n. 323 del 24/3/2010 in cui si definiscono la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle domande di aiuto presentate nell'ambito della misura 124 azione 1;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 29/11/2010 con cui si istituisce la Commissione di valutazione, affidandole, tra gli altri, i seguenti compiti: valutare le proposte di progetto dal punto di vista tecnico scientifico e in merito agli elementi di priorità ed interesse regionale, in particolare attraverso l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio di merito previsto nella Sezione 11.1 del Bando e operare, per le domande di aiuto idonee e qualora lo ritenga opportuno, una fase di negoziazione finalizzata al reindirizzamento e messa a punto di parti di esse;

Acquisito il verbale della Commissione di valutazione, redatto in data 21/12/2010, agli atti, con cui è stato attribuito, a ciascuna delle ventinove domande di aiuto, il Punteggio di merito previsto nella Sezione 11.1 del bando pubblico;

Rilevato che la Sezione 11.1 del bando pubblico stabilisce che non sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali con un Punteggio di merito inferiore a 42 punti;

Constatato, dal verbale della Commissione di valutazione di cui sopra, che 11 proposte progettuali hanno ricevuto un Punteggio di merito, di cui alla Sezione 11.1 del bando pubblico, pari o superiore a 42 punti;

Constatato che, per tutte le 11 proposte di cui sopra, la Commissione di valutazione ha formulato rilievi e osservazioni volti al reindirizzamento e alla messa a punto di parti di esse;

Ritenuto necessario comunicare ai richiedenti l'esito di tale valutazione e, per le 11 proposte risultate ammissibili, i rilievi formulati dalla Commissione di valutazione, affinché i richiedenti

possano apportare le modifiche necessarie al reindirizzamento e alla messa a punto delle proposte progettuali;

Considerato l'articolo 2 della L. 241 del 7 agosto 1990 sulle nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;

Ritenuto necessario sospendere i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di valutazione delle domande di aiuto per l'acquisizione delle proposte progettuali riviste secondo le indicazioni formulate dalla Commissione di valutazione;

IL DIRIGENTE

visto gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

1) di acquisire il verbale della Commissione di valutazione, agli atti della Struttura, redatto in data 21/12/2010, con cui alle ventinove domande di aiuto della Misura 124 azione 1 del PSR 2007-2013 è stato assegnato il Punteggio di merito di cui alla Sezione 11.1 del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. n. 323 del 24/03/2010 e s.m.i.;

2) di approvare la graduatoria relativa all'assegnazione del Punteggio di merito, redatta sulla base del verbale di cui al punto precedente e allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1);

3) di dichiarare ammissibili a finanziamento le 11 domande di aiuto che, secondo quanto riportato nell'allegato 1, hanno un punteggio pari o superiore a 42 punti;

4) di prendere atto che, per tutte le 11 proposte di cui sopra, la Commissione di valutazione ha formulato rilievi volti al reindirizzamento e alla messa a punto di parti di esse;

5) di comunicare ai richiedenti, tramite raccomandata A/R, l'esito di tale valutazione e, per le 11 proposte risultate ammissibili, i rilievi formulati dalla Commissione di valutazione, affinché i richiedenti possano apportare le modifiche necessarie al reindirizzamento e alla messa a punto delle stesse;

6) di sospendere i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di valutazione delle domande di aiuto, al fine di acquisire la documentazione integrativa secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione.

7) di stabilire in 30 giorni il termine massimo concesso ai richiedenti per fornire la documentazione integrativa di cui al punto precedente. Tale termine decorre, per ciascuna domanda di aiuto, dalla data di ricevimento della raccomandata A/R di cui al punto 5);

8) di subordinare l'ammissione a finanziamento delle domande di aiuto rimodulate secondo quanto previsto ai punti precedenti, alla successiva verifica, da parte della Commissione di valutazione, del rispetto, da parte dei richiedenti, delle indicazioni formulate dalla Commissione stessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Tali termini decorrono a partire dal ricevimento della comunicazione relativa al presente atto che sarà trasmessa ai soggetti interessati con Raccomandata A/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Dirigente
Caterina Ronco